



Ministero dell' Istruzione e del Merito
Istituto Statale Istruzione Superiore "ANTONIO BERNOCCHI"
Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155
Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel: 0331/541393-4
e-mail: segreteria@isisbernocchi.it - miis09700t@istruzione.it
PEC: miis09700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 118

A tutto il Personale femminile
Alle Studentesse

Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che nel sito dell'Istituto è pubblicato un **estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione.

Qualora i risultati della valutazione dei **rischi lavorativi** rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure possono comportare che la lavoratrice:

- a) sia addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- b) venga, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- c) sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- d) dove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Si ricorda che la maternità anticipata **per gravidanza a rischio** è prevista nei casi di gravi complicazioni della gestazione o persistenti forme morbose; in questo caso non si tratta di rischi lavorativi, ed è la lavoratrice stessa ad inoltrare apposita domanda all'ATS allegando il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.

Legnano, 23/10/2023

IL DATORE DI LAVORO
Ing. Elena Maria D'Ambrosio